

La Cassazione fissa i paletti sull'uso dei trojan in altri procedimenti

Penale

Regole più restrittive in caso di conversazioni tra persone presenti

Altrimenti utilizzo possibile per i reati con pena superiore a 5 anni

Giovanni Negri

La Cassazione fissa le condizioni per l'utilizzo dei risultati in procedimenti diversi delle intercettazioni con trojan. Dove cruciale è la distinzione che fa perno sulle conversazioni tra presenti.

Con sentenza n. 25401, Quarta sezione penale, depositata ieri, la Corte si è trovata a dover interpretare l'articolo 270, comma 1 bis, del Codice di procedura penale, norma che

gli stessi giudici riconoscono non essere di facile lettura.

Innanzitutto, la sentenza ricorda che il captatore informatico è un programma a forte capacità invasiva che si installa su dispositivi mobili (cellulare, computer, tablet) con diverse funzionalità, permettendo l'intercettazione di chiamate vocali, chat e messaggi istantanei; consente, inoltre, l'ascolto di conversazioni tra presenti, permettendo d'intercettare le comunicazioni tra più persone che si trovano nelle vicinanze del dispositivo "infettato".

Per ammettere, o negare, la possibilità dei risultati delle operazioni via trojan, in procedimenti differenti da quello in cui sono state inizialmente autorizzate, bisogna fare riferimento esclusivamente alla lettera della disposizione del Codice di procedura penale. L'articolo 270 comma 1 bis allora, norma che regola appunto l'impiego dei risultati degli ascolti con captatore, fa riferimento ai soli risultati delle intercettazioni tra presenti.

«Pertanto – sottolinea la Cassazione – ove attraverso il captatore informatico si registrino conversazioni tra presenti, l'utilizzo di dette intercettazioni sarà consentito al di là dei limiti di autorizzazione del decreto che ha disposto l'intercettazione solo per l'accertamento dei più gravi delitti indicati dall'articolo 266 comma 2 bis del Codice di procedura penale».

Per esempio nell'ambito delle indagini per i reati di associazione criminale (nelle sue declinazioni sul fronte del traffico di stupefacenti e sfruttamento dell'immigrazione) e terrorismo.

La limitazione nell'utilizzo in altri procedimenti solo ai casi di particolare gravità si giustifica, secondo la Cassazione, alla luce della particolare invasività del trojan «che consente, nel

caso di conversazioni tra presenti, intercettazioni in incertam personam». Una scelta di bilanciamento tra valori costituzionali tra loro in contrasto, come il diritto dei singoli alla riservatezza delle comunicazioni e quello dello Stato alla repressione dei reati e all'individuazione dei colpevoli, che non appare alla Cassazione irragionevole, tanto da condurre a respingere la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Procura generale.

Nel caso, tuttavia, l'intercettazione effettuata via trojan non riguardi conversazione tra presenti, c'è un possibilità di utilizzo in altro procedimento, avverte la Cassazione: bisognerà fare riferimento, però, alla clausola di salvezza prevista dall'articolo 270 comma 1. Ne sarà, cioè, possibile l'impiego in altro procedimento penale nel caso di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e per quelli compresi nel catalogo dell'articolo 266 del Codice di procedura (reati con pena superiore a 5 anni).



Bilanciamento tra necessità investigative e rispetto della privacy: no alla questione di legittimità costituzionale